

## **RELAZIONE AL DECRETO LEGGE**

Norme speciali per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello del 29 novembre 2020 conseguenti alla situazione epidemiologica da Covid-19

Eccellentissimi Capitani Reggenti, Onorevoli Colleghi e Membri del Congresso di Stato, Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

il protrarsi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, necessita l'emanazione di un Decreto – Legge che vada a normare il pieno esercizio del diritto di voto per tutti gli elettori affetti da COVID-19 o che si trovano in isolamento domiciliare o quarantena, per le elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello del 29 novembre 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino.

La stesura di questo Decreto – Legge è frutto di un'importante collaborazione tra la Segreteria di Stato scrivente, la Segreteria di Stato per la Sanità, l'Ufficio Stato Civile, il Dipartimento Prevenzione ISS, la Protezione Civile, la Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e tutti i Corpi di Polizia.

Il ricorso allo strumento del decreto – legge è motivato dal carattere tempestivo che necessitano tali provvedimenti, in particolare l'urgenza di dettare nuove disposizioni per le prossime elezioni dato l'acuirsi della situazione epidemiologica in territorio. Nello specifico si è reso indispensabile per rispondere all'esigenza di procedere adeguatamente con l'organizzazione degli aspetti amministrativi che avviene nelle settimane precedenti alla data delle elezioni e con la necessità, per ragioni sanitarie, di derogare ed implementare temporaneamente alcuni articoli della Legge Elettorale.

L'articolo 1 riprende il diritto di voto dell'elettore assicurandolo anche a chi è affetto da COVID-19 o che si trova in isolamento domiciliare o quarantena, sia esso ricoverato presso l'Ospedale di Stato che al proprio domicilio, andando ad inserire personale medicosanitario appositamente formato nella composizione del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato.

L'articolo 2 descrive nel dettaglio l'iter che l'elettore deve seguire per manifestare la propria volontà di voto, le date a cui si deve attenere per inviare tale richiesta e i procedimenti successivi che la pubblica amministrazione deve attuare per l'accoglimento della domanda e la relativa organizzazione alla raccolta del voto.

L'articolo 3 interviene sulla composizione di un nuovo seggio che si attiva per la raccolta del voto degli elettori affetti da COVID-19 o che si trovano in isolamento domiciliare o quarantena. Nello specifico il Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato viene implementato da due Scrutatori con qualifica di personale medico-sanitario, denominato Seggio Speciale Covid, il quale rimane a capo del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato.



L'articolo 4 autorizza l'accesso di personale ausiliario addetto alle operazioni di pulizia e igienizzazione nelle sale delle votazioni (seggi).

L'articolo 5 modifica l'atto di inserimento delle schede votate nelle urna, rimuovendo tale compito al Presidente del seggio e demandandolo all'elettore.

San Marino, 29 ottobre 2020/1720 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO *Elena Tonnini*